



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27/12/2018

Verbale numero 120

**COPIA**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ED IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>ANGELINI RANDO</b>	<b>Sindaco</b>
<b>CONTI CARMELINA</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>FABRIZI CARLO</b>	<b>Assessore</b>
<b>ROSATI DARIA</b>	<b>Assessore</b>
<b>FERRI MARCO</b>	<b>Assessore</b>

**ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0**

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	<b>S</b>
Soggetta a ratifica	<b>N</b>

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'art.11 bis, comma 1, del D. Lgs. n.118/2011 prevede la redazione da parte degli enti territoriali del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n.4/4 al citato decreto;

**Dato atto** che il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese,
2. gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);

**Dato atto**, altresì, che il citato principio contabile applicato stabilisce la competenza della Giunta Comunale relativamente all'approvazione dei due elenchi e dei relativi aggiornamenti;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'approvazione dei suddetti due elenchi;

**Considerato** che dall'attività di verifica, preliminare alla redazione del Bilancio Consolidato, risulta che l'elenco finale, relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica, alla data del 31 dicembre 2018, è così composto:

- Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5,
- Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a.,
- Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r.l.,
- Poliservice s.p.a.,
- Ruzzo Reti s.p.a.;

**Considerato** che a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che le partecipazioni del Comune in Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r.l. ed in Poliservice s.p.a. possono essere escluse dall'area di consolidamento;

**Atteso** che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni relative alle società Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5, Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a. e Ruzzo Reti s.p.a., risulta che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

**Visto** il D. Lgs. n.267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del citato D. Lgs. n.267/2000;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi in forma palese

## DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di prendere atto della relazione relativa all'esito dell'attività di verifica ai fini della

"Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata" al 31 dicembre 2018, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2018 (Allegato C);

- 3) di approvare, pertanto, i due elenchi finali risultanti dal suddetto documento e riportati in premessa, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica ed al Perimetro di Consolidamento (Allegati A e B);
- 4) di dare atto che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5, Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a. e Ruzzo Reti s.p.a. il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto, per l'anno 2018, alla redazione del bilancio consolidato.

Successivamente

### **LA GIUNTA COMUNALE**

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Allegati:

- A) Elenco Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- B) Elenco Perimetro di consolidamento;
- C) Relazione "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata".

**Elenco delle partecipate al Gruppo Amministrazione Pubblica del  
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

---

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant'Egidio alla Vibrata  
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

<b>Partecipazioni societarie</b>
Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5
Farmacia Comunale Sant'Egidio spa
GAL Terreverdi Teramane scc a rl
Poliservice spa
Ruzzo Reti spa

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento del  
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

---

**Perimetro di consolidamento Comune di Sant'Egidio alla Vibrata  
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

<b>Partecipazioni societarie</b>
Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5
Farmacia Comunale Sant'Egidio spa
Ruzzo Reti spa

**Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del  
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**Relazione ai fini degli obblighi previsti dal  
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni**

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018**



**Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del  
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**Relazione ai fini degli obblighi previsti dal  
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni**

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018**

## **PREMESSE**

---

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli enti locali dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 bis del Decreto Legislativo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione dell'Organo di Revisione.

## **ATTIVITÀ PRELIMINARI**

---

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del bilancio consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

### **FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica**

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n.118/2011 coordinato con il D. Lgs n.126/2014, aggiornato al D.L. n.78/2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 3) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;



d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

4) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

5) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

6) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. Contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione della normativa, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

7) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

## **FASE 2: Gruppo bilancio consolidato**

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

- b) *impossibilità di reperire le informazioni* necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

**VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**  
**AI FINI DELL'INSERIMENTO**  
**NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL**  
**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**

---

### **1. Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5</b>	2%	L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi

L'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 2%. L'ente svolge compiti di programmazione, affidamento in gestione e controllo del "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi.

L'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 sarà inserito nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidatario in *house* di servizi.

### **2. Farmacia Comunale Sant'Egidio spa**

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
<b>Farmacia Comunale Sant'Egidio spa</b>	47%	Esercizio specializzato nel commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 47% in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa. La Società svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici.

Occorre verificare se la partecipazione in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Totale Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Totale Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
<b>Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA</b>	34.332.300,0	28.450.910,23	5.997.778,85
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.433.230,01	2.845.091,02	599.777,89
<b>Partecipata FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO SPA</b>	821.749,00	185.241,00	1.184.057,00
<b>GIUDIZIO</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa è rilevante per uno dei tre parametri (ricavi caratteristici), pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

### 3. GAL Terreverdi Teramane scc a rl

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
GAL Terreverdi Teramane scc a rl	1,66%	Sviluppo del territorio

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari all'1,66% in GAL Terreverdi Teramane scc a rl. La Società è finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Occorre verificare se la partecipazione in GAL Terreverdi Teramane scc a rl può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Totale Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Totale Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	34.332.300,08	28.450.910,23	5.997.778,85
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	3.433.230,01	2.845.091,02	599.777,89
Partecipata GAL TERREVERDI TERAMANE SCC A RL	150.350,00	148.897,00	0,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in GAL Terreverdi Teramane scc a rl è irrilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

#### 4. Poliservice spa

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
Poliservice spa	0,22%	Gestione dei servizi di igiene urbana

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,22% Poliservice spa. La Società svolge attività di gestione dei servizi di igiene urbana.

Considerando che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota pari allo 0,22% e che la partecipata non svolge servizi per il Comune, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

#### 5. Ruzzo Reti spa

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
Ruzzo Reti spa	2,27%	Gestione del servizio idrico integrato

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,27% in Ruzzo Reti spa. La Società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

La società Ruzzo Reti spa sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria in *house* di servizi.



## CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Possono non essere inserite nell'area di consolidamento:

Partecipazioni societarie
<b>GAL Terreverdi Teramane scc a rl</b>
<b>Poliservice spa</b>

pertanto

rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata le seguenti società/enti:

Partecipazioni societarie
<b>Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5</b>
<b>Farmacia Comunale Sant'Egidio spa</b>
<b>Ruzzo Reti spa</b>

**FONTE DATI**

---

- *Scheda società partecipate;*
- *Statuti enti di diritto privato;*
- *Rendiconto del Comune;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;*
- *Piano di razionalizzazione del Comune;*
- *Visure delle società partecipate;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*



**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**  
PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00196900674

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203  
sito internet: [www.comune.santegidioallavibrata.te.it](http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.131/2018**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

*PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267*

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ED IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 24/12/2018

Il Dirigente dell'Area  
Economico Amministrativa  
Dott. Andrea Luizi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 24/12/2018

Il Dirigente dell'Area  
Economico Amministrativa  
Dott. Andrea Luizi

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to: arch. Rando Angelini

**Il Segretario comunale**  
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ Macroaggr. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Impegno n. \_\_\_\_\_  Prenot. d'impegno n. \_\_\_\_\_  Imp. pluriennale n. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa**  
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. 47 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 16 GEN 2019

**Il Segretario Comunale**  
Visto: F.to ANGELINI Dott.  
TOMMASO



**Il Messo Comunale**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 27/12/2018

**Il Segretario Comunale**  
F.to ANGELINI Dott.  
TOMMASO

**Per copia conforme all'originale**

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li

16 GEN 2019



**Il Segretario Comunale**  
ANGELINI Dott. TOMMASO